

contraenti in questo scambio continuo di cose e di rapporti essenziali all'esistenza, alla vita, ad usare di una carta da bollo, contro il nostro diritto civile che ha molto ristretto l'uso della scrittura privata, nè può costringere le parti a sottomettersi forzosamente all'intervento dei pubblici mediatori. Mancando l'obbligo e la necessità dell'uso della carta, ingiusta è la sanzione della multa.

Differente è invece il caso dei contratti a termine, perchè per questa specie di contratti la legge presente come l'altra del 14 giugno 1874 è grandemente innovatrice, poichè toglie al convento l'eccezione di nullità contro colui che domanda in giudizio la esecuzione del contratto a termine, benchè si risolva nel solo pagamento delle differenze del prezzo dal giorno dell'acquisto a quello della consegna, escludendo la eccezione di scommessa o giuoco d'azzardo, quando il contratto è stipulato sopra carta da bollo, o per mezzo di pubblici mediatori.

In questo caso in cui si deroga al Codice comune, che non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, salvo i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, la legge può provvidamente prescrivere la carta bollata come forma necessaria del contratto e punire con la multa i contraenti che non la usassero, imperocchè quando lo Stato colle sue sanzioni viene a dare questo grande diritto alle persone che fanno operazioni di Borsa col riconoscere l'efficacia giuridica, l'effetto dei contratti a termine che abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, ponendo fine alle incertezze, può in pari tempo infliggere la multa contro chi abbia violato la legge.

Ciò posto, io prego la Commissione e l'onorevole ministro di accogliere questo emendamento e dire nell'articolo 4, alinea secondo:

« Saranno puniti con la multa estensibile a lire 200 i contraenti quando nei *contratti a termine* conclusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati. »

Con questo emendamento saranno salvi i principii giuridici e sarà rispettata la libertà delle contrattazioni inceppandola di forme, le quali in sostanza sono ispirate dalla fiscalità e dall'interesse finanziario, anzichè dall'interesse di un servizio sociale che lo Stato crede prestare in nome della libertà e della buona fede dei contratti.

PRESIDENTE. Trasmetta il suo emendamento.

PIERANTONI. È semplicissimo.

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Colombini che ha mandato di parlare.

COLOMBINI. Nell'articolo 5 del progetto della Commissione l'ultimo comma colpisce con multa esten-

sibile a lire 200 i contraenti quando nei contratti direttamente conclusi fra loro non abbiano fatto uso di fogli bollati.

Questa è la sanzione penale che la Commissione ha creduto d'introdurre per assicurare vie meglio l'esecuzione della legge quando i contraenti trattano direttamente. Ma io penso che la contravvenzione alla legge per parte dei contraenti possa succedere in due guise, sia allorchè essi contrattano direttamente, sia quando contrattano coll'intervento del pubblico mediatore.

E siccome le sanzioni penali che si vogliono introdurre per assicurare l'esecuzione di queste leggi non sono mai troppe, così io penso che si potrebbe aggiungere anche una per quest'ultimo caso, per il caso cioè in cui il contratto, avvenendo coll'intervento del pubblico mediatore, anche il contraente partecipi alla frode, ossia alla contravvenzione penale.

Ed è per raggiungere questo scopo, a mio avviso abbastanza importante, che io proporrei di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 5 della Commissione le seguenti parole: « e quando nei contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge. »

PRESIDENTE. Onorevole Colombini, trasmetta il suo emendamento.

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

PODESTÀ, relatore. Gli onorevoli Pierantoni e Colombini hanno fatto due proposte che vanno in un senso affatto divergente.

La maggioranza della Commissione propone che si accetti la proposta dell'onorevole Colombini e che non si accetti quella dell'onorevole Pierantoni. Ne dirò brevemente le ragioni.

L'onorevole Pierantoni propone che la multa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge che si discute, non si applichi ai contratti a contanti, ma ai soli contratti a termine. Noi non crediamo che questa proposta possa accettarsi senza un grave pericolo per la legge stessa e per la regolare esazione della tassa, dappoichè i contratti a contanti fatti direttamente fra i contraenti non sono certamente in piccolo numero, saranno forse in piccolo numero quelli a termine fatti senza intervento di mediatore. Ma quelli a contanti, si verificano in un numero assai più ragguardevole. Se non si mette dunque la multa anche per questi contratti, si perde qualunque mezzo estrinseco più o meno efficace di assicurare la esazione della tassa.

Il contratto a contante, come ho già avuto l'onore di dire alla Camera nelle primè osservazioni che ho fatte, è esposto ad essere molte volte prodotto in